

Gentile Federazione Bridge

La tesserata Graziella Molfetta (MLL058) chiede a codesta Federazione, un autorevole giudizio in merito alle motivazioni che hanno causato la penalizzazione di un contratto, giocato dalla stessa in qualità di rispondente, nell'ambito di un torneo presso il circolo di appartenenza.

Infatti la scrivente considera errato il percorso licitativo la propria linea NS ha raggiunto il contratto di 6F+I; Contratto limitativo rispetto ai 6SA o 7F di battuta, avendo la linea 33pt. Onore + mano sbilanciata.

Mano Rispondente	La Licita	L'Apertore
♠AQx	1♣	2♦
♥J	Stop 2NT	4NT
♦Qxxx	5♥	6♣
♣Axxxx		

1F -> (5° nobile - Quadri 4°) - promette almeno due carte 2 Fiori – 2 Quadri -> per distrazione al posto di 1Q non sapendo se il compagno "Occasionale" licitava il 2F forzante. Ma contrariamente il giudizio arbitrale è stato richiesto da un avversario, quando la mano della scrivente è scesa al morto, con la seguente motivazione: "Il rispondente, con una mano di soli 12pt. Onori non poteva chiamare lo slam a fiori senza aver notato lo Stop a voce dell'apertore seguito però dalla sua licita a livello". Motivazione peraltro validata dall'arbitro stesso che ha corretto il contratto di 6F+I con 3SA+4. Quanto sopra evidenzia che la penalizzazione del contratto è stata conseguente non al percorso licitativo, ma bensì al comportamento scorretto della scrivente determinando pertanto grave offesa per la stessa. In realtà la scrivente, concentrata a valutare la propria mano sbilanciata, non ha assolutamente ne visto ne sentito lo STOP a voce dell'apertore, mentre ha ritenuto di forzare la licita, con la richiesta di Assi, sapendo di potersi eventualmente fermare al contratto di 5F a seguito della risposta del compagno privo di assi. Pertanto sembra ovvio che se la scrivente avesse capito che la mano del compagno era di rovescio avrebbe richiesto anche il K, licitando 5SA, chiudendo il contratto a 6SA o 7F. In Attesa di un autorevole giudizio in merito a quanto sopra esposto che si spera di sollievo per la scrivente, si ringrazia.

Graziella Molfetta

Cara Signora Graziella,

non so in quali termini Lei si attenda sollievo, ma se intendeva con questo sapere se l'azione intrapresa dall'arbitro fosse o meno corretta, e guardare quindi serenamente al giudizio dell'arbitro medesimo, allora Le posso senz'altro confermare che quel giudizio era corretto, e del tutto in linea con l'Articolo del Codice che governa casi come il suo, ovvero l'Articolo 16 (A e B nella circostanza), del quale rappresenta anzi un classico. In particolare, l'Articolo 16 si preoccupa di trattare tutte quelle situazioni nelle quali un giocatore sia in possesso di un Informazione Non Autorizzata (INA), ovvero

di informazioni che non siano il puro e semplice significato tecnico di una chiamata e/o una giocata. Dice l'Articolo 16 B, che un giocatore in possesso di un'INA non può scegliere alcuna azione che avrebbe potuto essere stata suggerita dall'INA medesima. Come noterà, l'uso del condizionale nella frase è a tutta tutela del partito innocente, ed è assai stringente nei confronti del partito colpevole (colpevole, cioè, di avere resa disponibile un'INA), il quale è nella condizione, esplicitando, di non poter scegliere liberamente le azioni da intraprendere, essendo invece limitato solo all'ovvio. Ancora più chiaramente, se al possessore dell'INA si offrono diverse possibilità, l'arbitro, in sede di analisi, è obbligato ad assegnarli quella peggiore. Nel Suo caso, lo "stop" del compagno ha reso palese che la sua mano contenesse valori ben al di sopra di quel "12/14" bilanciati normalmente promessi dalla sequenza, ed è ovvio che il semplice rialzo a 3NT, con le Sue carte, era l'azione normale da intraprendersi. Era ed è infine evidente che la prosecuzione fin verso lo slam avrebbe ben potuto essere stata suggerita dall'INA. In conclusione, un arbitraggio perfetto, e anche facilissimo, data l'assoluta tipicità del caso, l'evidenza degli elementi a disposizione, e l'immediatezza con la quale si raggiungono le conclusioni che lo determinano.

Badi bene, e spero che questo, in particolare, le sia di conforto, che l'arbitro, nel modificare il risultato, non ha minimamente messo in dubbio la Sua buona fede, ché avesse voluto farlo avrebbe non solo dovuto agire sul punteggio della mano, ma anche infliggerLe una pesante penalità per infrazione dei principi etici del nostro gioco (in particolare, l'Articolo 73C censura sotto il profilo etico e disciplinare chi usi deliberatamente un'INA). Né può evidentemente rilevare che Lei affermi di non essersi resa conto dell'accaduto, poiché questo, ai fini dell'azione dell'arbitro, non può ovviamente suonare come la proclamazione di innocenza di ogni imputato, e non può quindi mai costituire elemento di valutazione. Come detto, all'arbitro può e deve interessare solamente se l'INA fosse stata prodotta e fosse disponibile, e non certo se sia stata effettivamente recepita. Ancora una volta, la rimando, per capire il meccanismo, alla sottolineatura che ho fatto in merito all'uso del condizionale nell'Articolo 16.

Cordiali saluti,
Maurizio Di Sacco